

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.14151/2022 r.g., promossa
da

Parte_I in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Maria Cellamare, domiciliataria, giusta procura
in atti

-parte opponente-

contro

Condominio via Pasquale Fiore n°36 - sito in *Pt_I*, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Carlo Iezzoni, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in atti

-parte opposta-

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 03/04/2025, che qui si intende riportato.

TRIBUNALE DI BARI

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Si controverte del credito di €7.361,80, oltre ad accessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n.3382 del 06/10/2022 in favore del *Controparte_I*

[...] (d'ora innanzi, per brevità, il Condominio) in forza della nota di credito n.6 del 23/5/2022 emessa dalla la *Parte_I* (d'ora innanzi, per brevità *Pt_I*) per la restituzione delle somme ricevute in acconto e fatte oggetto della fatt. n.67 del 28/12/2021, in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto d'appalto per la manutenzione e il risanamento dell'edificio *CP_2*, stipulato tra le parti in data 23/12/2021.

In particolare, il corrispettivo dell'appalto (pattuito in complessivi €73.617,98), avrebbe dovuto essere corrisposto dal Condominio committente: per il 90% mediante generazione di cessione del credito fiscale per il c.d. "sconto in fattura"; per il restante 10%, pari ad 7.361,80, a mezzo bonifico bancario.

I.2.- Ottenuta dal Condominio creditore l'ingiunzione di pagamento, la *Pt_I*, debitrice ingiunta, ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pro-

spettazione ed eccependo l'insussistenza del credito avverso in ragione dell'inadempimento di controparte a plurimi obblighi originati dal contratto di appalto e, nella specie:

- il ritardo nella consegna da parte dell'Amministratore del Condominio opposto dei documenti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali del c.d. "bonus facciate 90%", avendo detto ritardo compromesso lo svolgimento dei lavori da parte dell'Impresa;
- il "comportamento sfavorevole" dell'Amministratore del Condominio durante la cantierizzazione, l'organizzazione dei lavori e la ricezione documenti.

La *Parte_1* ha eccepito che, in ragione dei dedotti inadempimenti, si è vista *"costretta a rifiutare la cessione dei crediti per intervenute circostanze non dipendenti dalla sua volontà"*, emettendo la nota di credito dell'importo di €7.361,80 sulla fattura n.67 del 29/12/2021 e riservandosi di comunicare *"le spese sostenute ed eventuali lavori eseguiti in favore del Condominio ricorrente"*. Per l'appunto, verificate le spese sostenute per la cantierizzazione dei lavori e per le figure tecniche, redazione piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi, nonché redazione del piano operativo di sicurezza, la Ditta opponente in data 12/10/2022 emetteva la fatt. n.20 dell'importo di €5.314,44, procedendo poi ad effettuare, in favore del Condominio committente, un bonifico dell'importo di €2.043,36, a titolo di restituzione della quota già corrisposta per i

lavori appaltati.

L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 18/11/2022).

I.3.- Il Condominio opposto, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito, in rito, *"l'irritualità ed invalidità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e della produzione svolta all'atto dell'iscrizione a ruolo"* (nella specie, i documenti così prodotti dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati nei *files* e nemmeno richiamati in un apposito indice documentale, privando l'atto introduttivo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.

Quanto al merito, ha contestato ogni avversa eccezione ribadendo la fondatezza della propria pretesa di pagamento e, di contro, l'insussistenza degli eccepiti inadempimenti di esso committente, sforniti di supporto probatorio.

Ha aggiunto che la stessa appaltatrice, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, *"ha parzialmente riconosciuto le ragioni del Condominio, restituendo l'importo di €2.043,36 con bonifico del 16/11/2022"*. Quanto poi a detta parziale restituzione, il Condominio ha dedotto di aver appreso solo con l'introduzione del presente giudizio della fattura n.20 del 12/10/22, dell'importo di €5.314,44, emessa dalla **Pt_I** [...] senza autorizzazione alcuna del Condominio, a titolo di spese sostenute per la cantierizzazione, non provate e

non spettanti, considerato l'integrale inadempimento contrattuale della *Parte_I* che *"non ha neppure mai installato alcun ponteggio"*.

Su dette basi ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 15/02/2023).

I.4.- Preso atto della restituzione parziale di €2.043,30 intervenuta a lite pendente, con ord. del 09/03/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648, co. 1, ult. parte, c.p.c., per la restante somma di €5.314,44.

I.5.- Con memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c. la *Pt_I* ha eccepito che *"la procedura monitoria attivata da controparte è in assoluta violazione dell'art. 15 del Contratto di Appalto del 23/12/2021, nel quale le parti consensualmente hanno convenuto di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere per l'interpretazione del contratto, per sua esecuzione e per la liquidazione dell'importo"*, concludendo perché sia dichiarato il difetto di giurisdizione.

I.6.- Con memoria ex art.183, co.6., n.3 c.p.c. il Condominio opposto ha eccepito la tardività e quindi l'inammissibilità, in rito, dell'avversa *excpetio compromissi*, contestandone pure la fondatezza nel merito.

I.7.- Istruita con sole produzioni documentali di parte, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata in decisione con la concessione dei ter-

mini ex art. 190 c.p.c.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.

II.1.- Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della *excpetio compromissi* formulata dalla Parte_2 l... con la memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c.: all'uopo basta rammentare, come da giurisprudenza consolidata, che detta eccezione riveste carattere processuale e integra una questione di competenza, cosicché la stessa "deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale, sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti" (tra le tante, Cass. n.112/2024).

II.2.- Ancora in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di "invalidità dell'atto di citazione" sollevata dal Condominio opposto, da ritenersi manifestamente infondata.

Nella specie, nella prospettazione del Condominio, l'atto introduttivo avverso sarebbe privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., siccome "i documenti prodotti dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati nei files e nemmeno richiamati in un apposito indice documentale".

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per aversi nullità dell'atto di citazione per incertezza

assoluta del *petitum* occorre che quest'ultimo sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando esso sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni (da ultima Cass. n. 18783/2009). Analoghe considerazioni possono riproporsi in relazione alla nullità per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda.

Neppure l'eccepito profilo di nullità della citazione può valutarsi alla stregua della completezza o meno dei fatti esposti dall'attore/opponente, spettando comunque al convenuto/opposto, secondo la normale dialettica processuale, contrastare l'esposizione di parte avversa negandone l'esattezza o la completezza. Il requisito in questione è dunque pienamente soddisfatto da una prospettazione anche parziale e incompleta, purché sufficiente a delineare gli elementi costitutivi essenziali del diritto vantato, sì da porre la controparte nella condizione di contraddire circa la fondatezza di quel determinato diritto.

Ciò premesso in termini generali, dalla semplice lettura della citazione introduttiva emerge con tutta evidenza la grave infondatezza della questione di invalidità, dal momento che gli allegati documentali - comunque ininfluenti per la validità formale dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-164 c.p.c. - risultano debitamente titolati e, dunque, di facile e immediata consultazione, non potendosi neppure configurare la lamen-

tata "evidente compressione del diritto di difesa della parte convenuta", dal momento che detti documenti sono comunque presenti nel fascicolo telematico.

Invero, anche laddove si volesse ammettere la sussistenza delle lacune formali denunciate dal Condominio, tanto la mancata indicazione dei documenti allegati all'atto di citazione, quanto l'assenza del relativo indice, completo di numerazione, potrebbero al più rappresentare un'irregolarità, come tale sanabile, nei casi in cui la complessità della fattispecie e delle allegazioni renda effettivamente ardua la comprensione delle prospettazioni difensive della parte: circostanza, questa, che non si riscontra nel caso di specie.

In ultimo, per giurisprudenza consolidata, nella disciplina del processo civile telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 c.p.c., nonché dall'art. 87 disp. att. c.p.c., in quanto il deposito telematico rende superflua sia la suddivisione del fascicolo di parte in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti, sia il visto del cancelliere sull'indice dei documenti (cfr., tra le tante, Cass. n.5420/2024): di talché deve ritenersi inconferente il richiamo a tali norme fatto dal Condominio a supporto dell'eccezione.

In conclusione, l'eccezione in questione appare null'altro che un espediente difensivo di natura puramente defatigatorio, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale della parte che se ne rende responsabile, quan-

to meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa.

II.3.- Sgombrato il campo dalle questioni preliminari di rito, deve osservarsi che l'oggetto del giudizio consiste nella verifica dell'esistenza del diritto vantato dal Condominio, *sub specie* di credito per la restituzione della somma di €7.361,80, versata alla *Parte_I* in acconto sul corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria commissionati con contratto del 23/12/2021 e mai avviati.

In via preliminare, per meglio perimetrare il *thema decidendum*, si deve rilevare che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la *Pt_I* ha eseguito la restituzione parziale in favore del Condominio di €2.043,36: di conseguenza, il credito su cui permane la controversia restitutoria si riduce alla differenza, pari a €5.314,44.

Tanto premesso, deve altresì puntualizzarsi in punto di fatto che, come documentato e incontestato tra le parti, a seguito del pignoramento presso terzi avviato dal *CP_3* [...] in data 18/4/2023 su conti correnti della *Pt_I* (doc.31 fasc. opposta), il G.E. della procedura esecutiva n. 1596/2023 R.G.E. ha emesso in data 8/9/2023 l'ordinanza di assegnazione di €8.681,63, importo pagato in favore del Condominio pignorante dal terzo *CP_4* giusta bonifico del 6/10/2023 (doc.33).

A fronte dell'avvenuta soddisfazione in via esecutiva del credito ingiunto, la *Pt_I*, in comparsa conclusionale, pur

insistendo nelle ragioni a fondamento della eccepita insussistenza del credito mediante il richiamo dei propri precedenti atti difensivi, ha chiesto dichiararsi *"cessata la materia del contendere per avvenuta restituzione integrale da parte della Pt_1 del 10% dell'importo dei lavori straordinari di cui al contratto di appalto in favore del Condominio opposto.*

Sennonché deve escludersi che la causa possa essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che tale pronuncia *"costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte"* (ex multis, Cass. n. 16891/2021).

In disparte la considerazione che detta richiesta è pervenuta dalla sola opponente, nella specie non possono comunque ritenersi sussistenti i requisiti sostanziali per configurare la c.m.c., atteso che detta pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

E' pure pacifico in giurisprudenza che "nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito" (cfr. Cass. n. 4855/2021).

Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore nel caso di specie la **Pt_I**, a prescindere dalla formale richiesta di c.m.c., non ha comunque rinunciato alla domanda di accertamento negativo del credito, insistendo nella propria eccezione di inadempimento nei confronti del Condominio: da tali elementi deriva la perdurante necessità della pronuncia del giudice.

Guardando in prospettiva, non può infine trascurarsi che, per ormai costante orientamento giurisprudenziale, "l'eventuale caducazione del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata, legittima il debitore che l'ha subita (o asserito debitore, in caso di revoca integrale del titolo) a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito" (v, tra le più recenti, Cass. n.14601/2020), derivandone la c.d. "neutralizzazione degli effetti

dell'ordinanza di assegnazione delle somme, in sede esecutiva" (cfr. Cass. n. 30389/2019 e Cass. n. 19296/2005).

I richiamati principi sono utili a comprendere che nella fattispecie di causa, in mancanza della rinuncia espressa del debitore/opponente all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato nei suoi confronti dal Condominio, non può ritenersi venuta meno la necessità di decidere la lite nel merito.

II.3.1.- Nel merito, essendo incontrovertita tra le parti l'intervenuta risoluzione dell'appalto, la questione dirimente al fine di valutare la sussistenza del diritto alla restituzione dell'acconto versato dal Condominio committente attiene alle ragioni del mancato avvio dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice.

In particolare, la controversia si incentra nella contestazione da parte della **Pt_I** di asseriti inadempimenti del Condominio (nel dettaglio, *"ritardo nella consegna di documenti da parte dell'Amministratore del Condominio opposto, necessari ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali bonus facciate 90%; mancata consegna di titoli legittimanti la presenza di manufatti (verande) per poter accedere all'intervento bonus facciate 90%; comportamento sfavorevole dell'Amministratore di Condominio durante la cantierizzazione, organizzazione dei lavori e ricezione documenti"*), i quali, secondo la prospettazione della opponente, avrebbero oggettivamente compromesso lo svolgimento dei lavori, tanto da indurre essa appaltatrice a sciogliere,

d'intesa con l'altra parte, il vincolo contrattuale, senza però rinunciare a essere tenuta indenne dalle spese asseritamente sostenute per la "cantierizzazione" e altre per così dire preparatorie, che l'Impresa ha unilateralmente quantificato e deciso di trattenere sulla maggior somma (acconto) da restituire al committente.

A fronte di tale eccezione, peraltro evidentemente formulata in termini generici e ondivaghi, il Condominio committente ha fornito adeguata prova di aver ottemperato alle obbligazioni a proprio carico poste dal contratto. Nella specie, dal comparto documentale del creditore risulta che:

- il Condominio aveva svolto tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'agevolazione fiscale c.d. Bonus facciate 90%, avendo deliberato, sottoscritto il contratto ed eseguito i pagamenti pattuiti, dietro emissione della relativa fattura, entro il 31/12/2021, come da accordi contrattuali;
- in data 28/12/2021, il D.L. geom. *Controparte_5* aveva presentato presso il Comune di *Pt_I* la pratica edilizia per le opere in questione, trasmettendone copia con pec del 29/12/21 (doc.9 fasc. opposto), di seguito comunicando all'amministrazione condominiale e alla *Pt_I* che i lavori avrebbero avuto inizio il 29/12/2021 (doc.10);
- l'amministratore p del Condominio aveva apposto la cartellonistica del cantiere (pec del 31/12/2021,

doc.11) e trasmesso alla *Pt_I* (pec del 14/4/22, doc.12) tutti i documenti precedentemente richiesti dall'appaltatrice con pec del 31/3/22 *"per completare la pratica di sconto in fattura applicato"*, oltre alla ricevuta di protocollo Ag. Entrate di generazione crediti fiscali per lo sconto in fattura del 90%;

- con successiva mail del 26/4/2022, rubricata *"Cronoprogramma Lavori"* (doc.13 fasc. opposto), la *Pt_I* aveva comunicato al Condominio committente che *"a far data del 9/5/2022 sarà montato il ponteggio per i lavori di facciata previsti come computo metrico redatto dal geom. Controparte_5 e che contestualmente ai lavori facciata saranno eseguiti i lavori all'interno del vano scala"*, impegnandosi a concludere tutti i lavori entro il 18/6/2022.

A fronte di tali elementi, idonei a supportare la prospettazione difensiva del Condominio, risulta di contro il mancato rispetto da parte della *Pt_I* degli impegni assunti con il contratto in questione. In particolare:

- l'Impresa non installò alcun ponteggio (come si evince, tra l'altro, dalla pec del Condominio in data 29/7/2022, mai contestata dalla *Pt_I* , con la conseguenza che appare destituita di base logica, oltre che di qualunque prova concreta, la pretesa della appaltatrice di trattenere €5.314,44 a titolo di rimborso per le "spese" e i lavori già eseguiti in favore del Condominio;

- nella missiva pec del 12/8/2022 (doc.18), inviata dalla **Pt_1** al Condominio committente, si legge testualmente: *"la Ditta ha dovuto, suo malgrado, rifiutare la cessione di credito per cause di forza maggiore non dipendenti dalla sua volontà ma dal complesso del sistema dei bonus edilizi, paralizzato dalle numerose variazioni normative che coinvolge l'intero territorio nazionale. In più si aggiunga il reiterato comportamento svilente dell'Amministratore che ha notevolmente offeso la reputazione morale e sociale della Ditta mia assistita"*: tralasciando le generiche, indimostrate e comunque irrilevanti contestazioni in ordine al comportamento dell'Amministrazione, emerge così nitidamente che il ritardo/impossibilità di avvio dei lavori non fosse affatto da imputare all'incompletezza della documentazione fornita dal Condominio, dal momento che la stessa appaltatrice non ne faceva alcuna menzione, limitandosi ad invocare un imprecisato *"blocco delle piattaforme per la cessione del credito e variazioni normative"*; il tutto senza contare che, ove anche dette lamentele fossero state meglio circostanziate e dimostrate, non avrebbe potuto l'Impresa pretendere di imputarle a responsabilità del Condominio, ad esse evidentemente estraneo.

In conclusione, dimostrata l'insussistenza dei contestati inadempimenti in capo al **Controparte_6** e l'imputabilità esclusiva alla **Pt_1** del mancato avvio dei

lavori, il venir meno del vincolo contrattuale per effetto della risoluzione del contratto di appalto del 23/12/2021, comporta, in ragione dell'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione eseguita in suo favore dalla parte non inadempiente.

Deve pertanto ritenersi fondata la pretesa restitutoria del Condominio, avente ad oggetto la somma di €5.314,44, oltre agli accessori di legge.

II.3.3.- Fermo l'accertamento del credito di cui innanzi, mette conto di aggiungere che *"allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) [...], in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa"* (v. Cass. n. 21757/2021).

In ragione di ciò e alla luce della soddisfazione del credito per cui è causa, incontestatamente avvenuta in sede

TRIBUNALE DI BARI

esecutiva in forza della provvisoria esecuzione del d.i. (proc. esec. mob. 1596/2023 R.G.E.), deve darsi atto che è venuto meno l'interesse del Condominio creditore alla pronuncia di condanna, dovendo il *decisum* sostanziarsi nel mero accertamento dell'esistenza del credito.

III.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo alla pretestuosa eccezione preliminare di nullità della citazione avanzata dal Condominio opposto, giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese processuali, che, per la restante parte (2/3), vanno poste a carico della opponente **Pt_I**, quale parte prevalentemente soccombente.

Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "*prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore*" (nella specie avvenuta il 23/10/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa (prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento) nonché della difficoltà delle questioni trattate:

| Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| FASI | VALORE MEDIO | AUMENTO/RIDUZIONE | IMPORTO LIQUIDATO |
| Studio | 919,00 | -20% | 735,20 |

TRIBUNALE DI BARI

| | | | |
|--------------|----------|------|----------|
| Introduttiva | 777,00 | -20% | 621,60 |
| Istruttoria | 1.680,00 | -20% | 1.344,00 |
| Decisoria | 1.701,00 | -20% | 1.360,80 |
| TOTALE | | | 4.061,60 |
| 2/3 | | | 2.707,73 |

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 18/11/2022, dalla *Parte_1*

nei confronti del *Controparte_7*

[...], ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) revocato il decreto ingiuntivo n.3382 emesso dal Tribunale di Bari in data del 06/10/2022, DICHIARA la sussistenza del credito del *Controparte_8*

[...] per la somma di €5.314,44, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto in favore della *[...]*

Controparte_9 per i lavori appaltati con contratto del 23/12/2021, dando atto dell'intervenuta soddisfazione di tale credito in sede esecutiva;

b) CONDANNA l'opponente *Parte_1*

[...] al pagamento, in favore del *[...]*
Controparte_10 dei 2/3 delle spese processuali,

parte che liquida, quanto ai compensi difensivi, in €2.707,73, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva

TRIBUNALE DI BARI

e Cpa come per legge; dichiara la compensazione per la restante parte (1/3).

Bari, 16/10/2025

Il Giudice - *Antonio Ruffino*